

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

17.

**SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1987**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDICE

	PAG.	
<b>Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.</b>		
PRESIDENTE	687, 691, 695, 700, 704, 705, 709, 710, 715, 718, 719, 722, 724, 725	
BIASINI ODDO (PRI)	709	
BONINO EMMA (PR)	700, 702, 704, 725	
FRANCHI FRANCO (MSI-DN)	691, 695	
MARTORELLI FRANCESCO (PCI)	715	
PINTO MICHELE (DC), <i>Relatore</i>	688	
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	695, 722	
ROMANO DOMENICO (PSI)	718	
RONCHI EDOARDO (DP)	719	
RUTELLI FRANCESCO (PR)	710, 711	
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO (MSI-DN)	705	
VITALONE CLAUDIO (DC)	695, 700	

**La seduta comincia alle 10.**

**Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.

L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto, in data 13 settembre 1986, il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del procedimento iscritto al n. 432/IX del registro generale, avrebbe dovuto deliberare l'archiviazione ovvero dichiarare la propria incompetenza ovvero ancora presentare relazione al Parlamento in seduta comune.

Il procedimento in questione è stato aperto d'ufficio dalla Commissione parla-

mentare per i procedimenti di accusa con deliberazione comunicata al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, in data 13 dicembre 1985. Esso reca la seguente intestazione: «Atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Roberto Ciccio Messere nella seduta del 10 dicembre 1985, ai documenti prodotti nel corso della medesima seduta dallo stesso onorevole Ciccio Messere e dall'onorevole Franco Franchi ed alla documentazione eventualmente connessa esistente agli atti del procedimento n. 395/IX».

La accennata deliberazione relativa alla apertura d'ufficio del presente procedimento venne dalla Commissione adottata contestualmente alla archiviazione degli atti del procedimento n. 395/IX, concernente presunte responsabilità degli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria, quali ministri del commercio con l'estero *pro tempore*, per il reato di omissione di atti di ufficio (ovvero per quello di abuso di ufficio) in relazione alla autorizzazione al pagamento dei compensi di mediazione riguardante alcuni contratti di fornitura di sistemi d'arma a paesi esteri. Nel corso dell'ultima seduta dedicata dalla Commissione alla trattazione del procedimento n. 395/IX emersero difatti elementi che la Commissione stessa ritenne privi di rilievo ai fini della configurazione delle fattispecie riferite in precedenza, ma tali,

tuttavia, da consentire la formulazione di altre e diverse ipotesi di responsabilità ministeriale con riferimento alle vicende relative ad alcuni compensi di mediazione presi in esame nell'ambito del citato procedimento n. 395/IX.

Nell'imminenza dello spirare del termine di sei mesi, previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per l'espletamento delle indagini così promosse d'ufficio dalla Commissione, è stata richiesta ed accordata, ai sensi del citato articolo 4, secondo comma, della legge n. 170 e dell'articolo 20, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, una proroga di tre mesi del termine stesso.

Il termine prorogato essendo poi pervenuto a definitiva scadenza in data 13 settembre 1986, senza che, come detto, la Commissione avesse archiviato il procedimento ovvero dichiarato la propria incompetenza ovvero presentato la relazione al Parlamento, a norma dell'articolo 20, secondo comma, del più volte citato regolamento parlamentare ho conseguentemente provveduto a diramare, in data 10 dicembre 1986, la convocazione della odierna seduta comune del Parlamento per le deliberazioni di sua competenza.

Successivamente, in data 21 gennaio 1987, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento in seduta comune, nella quale si auspica la concessione, da parte del Parlamento medesimo, di un ulteriore termine di quattro mesi per l'effettuazione di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala attigua alla sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione. Invito il senatore Michele Pinto, nella sua qualità di relatore, a riferire al Parlamento in seduta comune in ordine alla materia considerata. Il senatore Michele Pinto ha facoltà di parlare.

MICHELE PINTO, *Relatore*. Signor Presidente, come è risultato dalla puntuale comunicazione che ella ha reso al Parlamento e come, d'altra parte, risulta anche dalla relazione scritta, alla quale sostanzialmente mi riporto, sia pure con qualche integrazione o precisazione, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa fu interessata all'istruttoria di un esposto inviato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dall'onorevole Ciccimessere. In tale esposto, in sostanza, si sosteneva che l'importo percentuale di compensi per mediazioni d'arma, relativi ad alcune forniture all'estero, appariva tanto elevato da non trovare giustificazione nei fatti, così come richiamati; esso poteva, invece, trovare ragione in indicazioni di un'ipotesi di rientro delle tangenti in Italia e, comunque, in relazione ad attività sostanzialmente illecite.

Su un dettagliato rapporto che la Guardia di finanza rimise al procuratore della Repubblica di Roma, ma anche sulla scorta di un altro esposto che l'onorevole Ciccimessere inviò sempre al procuratore della Repubblica citato (e nel quale l'onorevole Ciccimessere aveva richiamato espressamente l'attenzione su un contratto che riguardava la fornitura di armi fra i Cantieri riuniti e l'Iraq) il procuratore della Repubblica rimise gli atti al Presidente della Camera, che, a sua volta, li rimise alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Dall'indagine disposta dalla Guardia di finanza emerse quanto segue (riferisco testualmente il brevissimo cenno del rapporto): «Circostanze e comportamenti suscettibili di valutazione, con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 328 del codice penale, ovvero di cui all'articolo 323 del codice penale, nei confronti degli organi di direzione politica ed amministrativa del Ministero per il commercio con l'estero, quanto meno a datare dal giugno 1980, e nei confronti dei componenti il comitato consultivo per i compensi di mediazione, istituito presso lo stesso Ministero per il 16 maggio 1980».

La Commissione, sulla base di queste risultanze, iniziò l'esame del già voluminoso fascicolo e svolse ampie ed approfondite indagini, acquisendo tra l'altro, presso il Ministero del commercio con l'estero, tutta la documentazione relativa ai contratti ai quali si faceva riferimento.

Si provide anche ad ascoltare il Presidente del Consiglio dell'epoca, senatore Spadolini, i ministri interessati, cioè gli onorevoli Manca e Capria, il presidente dell'apposito comitato, onorevole Salvatore Armato ed i funzionari competenti del comitato per i compensi di mediazione.

L'esame delle risultanze di dette indagini indusse la Commissione a concludere per la assoluta insussistenza di elementi tali da suffragare, in qualche modo, una ipotesi di responsabilità per omissione di atti d'ufficio o per abuso di ufficio nei confronti dei ministri Manca e Capria.

Senonché, il 10 dicembre 1985, gli onorevoli Cicciomessere e Rutelli chiesero di essere ascoltati dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e quest'ultima di buon grado, vorrei aggiungere doverosamente, consentì a tale audizione. Il giorno 10 dicembre 1985 l'onorevole Rutelli fu immediatamente sentito; l'onorevole Cicciomessere si trovava, quel giorno, impegnato nel Parlamento europeo.

L'onorevole Rutelli, dopo alcune premesse di carattere generale relative all'impegno del gruppo radicale in una materia così delicata quale quella del commercio delle armi con paesi esteri, richiamò l'attenzione della Commissione su alcune circostanze che brevissimamente sintetizzò: sulla entità della mediazione che, in qualche caso, raggiungeva addirittura il 17 per cento; sulla mancanza di rapporto tra tangenti e buon esito dell'operazione; sulla incomprendibilità della circostanza che figuravano intervenute mediazioni con un paese, quale l'Iraq, la cui legislazione non prevede l'istituto della mediazione; infine, sulla pluralità di mediatori in ordine allo stesso contratto. Da ultimo, l'onorevole Rutelli

richiamava l'attenzione della Commissione sul contratto Cantieri navali riuniti-Iraq ed in particolare sul mediatore, tale Michel Merhej.

L'onorevole Cicciomessere, ascoltato il giorno successivo, l'11 dicembre 1985, riferì due circostanze che parvero alla Commissione di notevole interesse e sulle quali la Commissione stessa dispose immediatamente indagini e rogatorie. La prima circostanza si riferiva al fatto che l'onorevole Cicciomessere aveva personalmente potuto constatare che la società Dowal Corporation, che figurava come una delle destinatarie delle rimesse di mediazione, non era iscritta nel registro delle società presso il tribunale. In secondo luogo, lo stesso onorevole Cicciomessere aveva rimesso, attraverso l'istituto di credito del quale si serviva, una somma di cento o duecento franchi alla società Dowal Corporation, sul numero di conto corrente che risultava essere destinatario delle somme inviate per mediazioni d'armi. Senonché l'istituto di credito restituì all'onorevole Cicciomessere la somma in questione, sostenendo che non esisteva intestato alla Dowal Corporation alcun conto corrente.

Sulla base di questi dati furono sviluppate, come ho già detto, indagini e rogatorie.

Il giorno 12 dicembre, però, intervenne per la Commissione un'altra circostanza anch'essa significativa. L'onorevole Franchi, componente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, esibì, chiedendo che venissero allegati agli atti, due documenti che lo stesso onorevole Franchi definì «di eccezionale interesse». I documenti in questione erano la fotocopia di una lettera indirizzata a Francesco Paziienza, riguardante la fornitura di fregate all'Iraq (nella lettera era contenuto un riferimento al mediatore Merhej, definito un «osso duro»), ed una lettera di tal Nicola Bongia diretta, si dice, ad un uomo di Paziienza, cioè al signor De Bernardi.

La indagine della Commissione si sviluppò, dunque, su questi due fronti. Fu accertato che, per quanto concerne la let-

tera che si assumeva indirizzata a Pazienza ed eventualmente sottoscritta dal generale Santovito, anche per indagini che il presidente dispose presso il Consiglio di sicurezza, non risultava autentica e vera la circostanza della firma. Furono ascoltati una serie di testimoni, tra cui lo stesso Bongia e tal Melito che si sarebbe interessato, secondo l'indicazione risultante dalla lettera esibita dall'onorevole Franchi, presso l'onorevole Capria per sollecitare da questi il pagamento della tangente al Merhej. Per quanto, invece, riguarda l'altro fronte delle indagini, e cioè la rogatoria internazionale, in data 17 luglio 1986 la Commissione, attraverso le forme procedurali previste, chiese di conoscere se la Dowal Corporation risultasse effettivamente iscritta presso gli appositi registri delle imprese del Granducato di Lussemburgo e, in caso affermativo, se fosse possibile ottenere dati in ordine alla iscrizione stessa. Nel caso in cui la Dowal Corporation non risultasse titolare presso la Banque de Paris et de Pays-Bas del conto corrente n. 50482 o n. 50842, si chiedeva di conoscerne quali fossero i titolari dei predetti conti correnti.

Questa rogatoria comportò la risposta che riassumo: che la Dowal Corporation non risultava essere stata mai iscritta presso il registro del Granducato di Lussemburgo, che all'indirizzo indicato la predetta società non risultava conosciuta, che comunque si trattava di una società panamense che aveva il suo punto di riferimento operativo presso due società, sempre operanti in Lussemburgo, la Montrun e la Figed. Si aggiunse ancora, come esito della rogatoria, che la Dowal Corporation era stata titolare presso la Banque de Paris et de Pays-Bas del conto corrente n. 50482 ma che tale conto risultava acceso nel 1981 ed estinto nel 1982.

Si rese così indispensabile un supplemento di rogatoria che fu disposto il 21 luglio 1986. In particolare, si chiese di conoscere quali altre società, eventualmente, avessero operato per conto della Dowal Corporation e si chiedeva anche di poter attingere ogni altra utile notizia re-

lativa non soltanto alla esistenza delle altre società, ma anche dei rapporti intercorrenti tra queste e la Dowal Corporation.

Un'ulteriore rogatoria, che completava le indagini già disposte, consentì di acquisire presso l'istituto bancario, ma soprattutto presso lo studio dell'avvocato Nico Schaeffer, depositario di alcuni atti concernenti la nostra pratica, altre notizie ed altri documenti, quelli pervenuti alla Commissione quando già era spirato il secondo termine di proroga concesso.

L'istruttoria è dunque risultata monca, priva della sua conclusione. La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, per mio tramite, si è quindi onorata di chiedere al Parlamento in seduta comune un supplemento di indagini, che appare assolutamente necessario per giungere a conclusive risposte. Senza limitarsi a quanto risulta inserito nella relazione e a quanto sarà oggetto di un ordine del giorno che verrà presentato nel corso di questa seduta, è parso già utile alla Commissione indicare almeno alcuni dati essenziali ed alcuni atti istruttori che appaiono indispensabili. In primo luogo, si tratta di acquisire non solo tutta la documentazione bancaria già rimessa dall'autorità giudiziaria del Granducato di Lussemburgo, ma di esaminare specificamente tutti gli aspetti contabili del fascicolo, se necessario ricorrendo ad una consulenza tecnica. In secondo luogo, di acquisire altra documentazione presso la Banque continentale del Lussemburgo, considerato che attualmente non disponiamo di alcun atto relativo a tale banca. Infine, di disporre alcuni esami testimoniali, tra cui quello del signor Auchy, che è amministratore della Banque continentale del Lussemburgo e contestualmente procuratore della Dowal Corporation, nonché quello del siriano Michel Merhej al Talal, che ha svolto il ruolo di mediatore in alcuni contratti che riguardano la vicenda su cui ho avuto l'onore di riferire.

La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che ha votato all'unanimità la richiesta per un supple-

mento di indagini (caso, se non unico, certo eccezionale) vuole dimostrare di essere sensibile al dovere di svolgere ulteriori indagini, nella prospettiva di pervenire ad utili conclusioni, da offrire al Parlamento per le determinazioni di sua competenza (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

**FRANCO FRANCHI.** Onorevoli senatori, onorevoli deputati, la materia del commercio delle armi è delicata; delicatissima, poi, è quella del traffico delle armi. Nell'uno e nell'altro campo, l'Italia sembra maestra. Purtroppo, per quanto riguarda il traffico delle armi, ci siamo lasciati sfuggire una grande occasione, quando una inchiesta avviata a Trento dal giudice Palermo, che aveva messo le mani su un losco traffico di armi, è finita nel cestino.

Nel campo del commercio delle armi, siamo di fronte al solito problema delle tangenti. Tale termine è ormai entrato nel vocabolario sia parlamentare che non parlamentare, anche se negli atti ufficiali si adotta la denominazione eufemistica di intermediazione. L'intermediazione è un fatto lecito, tanto che a livello internazionale esistono specifiche tabelle: per le tangenti, naturalmente, il discorso è diverso. Su questa materia non siamo mai venuti a capo di nulla, nonostante le numerose vicende processuali. Pensiamo al caso ENI-Petromin: in quell'occasione arrivammo vicinissimi alla verità; ma, come sempre avviene, ci si trova ad un certo punto di fronte alla solita banca svizzera ed al muro impenetrabile opposto da quella banca e dall'autorità giudiziaria di quel paese. È inutile aggiungere che, per quanto riguarda le rogatorie ed ogni altra nostra attività all'estero, se non c'è un grande impegno da parte del Governo non si può sperare di ottenere alcun risultato significativo.

Il procedimento di cui oggi ci occupiamo ha moltissime analogie con quelli precedenti. Ho già richiamato quello rela-

tivo al caso ENI-Petromin, che è senz'altro il più clamoroso, ma avrei potuto citarne tanti altri: ad esempio quello relativo ai «traghetti d'oro». Anche in quel caso, quando si è ritenuto di essere vicini all'accertamento della verità, è intervenuta l'archiviazione, che ha fatto cessare ogni attività.

Uno specifico elemento di analogia tra questo procedimento e quelli precedenti riguarda il mondo misterioso delle società fantasma. Ci si trova costantemente di fronte a società di questo tipo, che proliferano come funghi per il mondo, che hanno sede nei soliti paesi (Panama, Lussemburgo, Bahamas, Liechtenstein, e pochi altri), che compaiono, aprono un conto, incassano e scompaiono. Raramente si riesce a scoprire qualcosa: nel caso in esame, sappiamo che la sede è a Panama; ed anche questa è un'analogia con il caso ENI-Petromin: oggi la società si chiama Dowal Corporation, ieri si chiamava Sophilau. Non si è mai riusciti a desumere nomi, cognomi ed indirizzi degli uomini che stanno dietro a queste società!

Poi c'è il mondo impenetrabile delle banche. Una volta si pensava soltanto alle banche svizzere; oggi, dopo le nostre indagini sul caso ENI-Petromin, abbiamo scoperto che quelle austriache non sono da meno. E c'è poi il diniego sprezzante dei magistrati di altri paesi di fronte alle nostre richieste: almeno all'inizio (questa volta, poi, si sono mossi e qualcosa abbiamo ottenuto).

Altro elemento di analogia riguarda i soliti personaggi equivoci ed irraggiungibili, padroni delle intermediazioni. Per concludere certi contratti, bisogna passare da quei punti obbligati, o dai loro concorrenti. Ed anche questi uomini sono difficilmente raggiungibili, anche se prendo atto con vivo compiacimento del fatto che la Commissione, che aveva a suo tempo brutalmente respinto una mia istanza istruttoria per l'audizione di uno di questi re delle tangenti, il siriano Merhej, chiede ora quattro mesi di proroga al Parlamento per compiere una serie di atti, tra cui appunto l'acquisizione di tale

testimonianza. Naturalmente, bisognerà cercare tale personaggio in giro per il mondo.

Un ulteriore elemento di analogia, non se ne dispiacciono i colleghi della Commissione, concerne la procedura equivoca che viene seguita, da parte di un organo del quale è stata finalmente avviata, se non l'auspicata abolizione, quanto meno una concreta riforma. In effetti, di fronte ad un procedimento nel quale sono indiziati uno o più ministri, la strada che viene seguita (fu così anche nel caso ENI-Petromin) è dapprima quella di disporre l'archiviazione, mettendo così in salvo i ministri, e poi subito dopo, quasi sempre su nostra istanza, quella di aprire d'ufficio un procedimento sulla stessa materia, recante però un titolo generico («atti relativi a...»). Anche questa volta si è deciso di archiviare, proprio per mettere al sicuro i due o tre personaggi interessati (ma è bene che i colleghi sappiano che tale decisione ha raccolto 11 voti, su 20 membri della Commissione); e poi nella stessa seduta si è deciso di aprire d'ufficio un nuovo procedimento, da rubricarsi come «atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Ciccio Messere (...), ai documenti prodotti (...) dallo stesso onorevole Ciccio Messere e dall'onorevole Franco Franchi (...): e naturalmente scompaiono i nomi dei ministri!

Onorevoli colleghi, in merito al commercio delle armi, sappiamo bene che l'Italia vende a tutti, amici o potenziali nemici. Vende, ad esempio, armi alla Libia, tanto per citare uno dei potenziali nemici; e le vende direttamente o indirettamente. La risposta, consueta e monotona, a tale osservazione è questa: noi siamo grandi fabbricanti di armi e abbiamo imprese gigantesche; il prodotto va venduto, e quando si deve vendere non si può andare tanto per il sottile. È una risposta generalizzata ed inaccettabile.

Ma poi, per vendere le armi è necessario ricorrere alle tangenti. Non ci nascondiamo dietro un dito. Preferiremmo le intermediazioni. Ma, se proprio ci vo-

gliamo le tangenti, almeno assicuriamoci con certezza assoluta che le tangenti non ritornino in parte in Italia, magari a partiti politici. Questa certezza non l'abbiamo conseguita mai, mentre abbiamo sempre la certezza morale che il fatto avviene. Si tratta di armi e si tratta sempre del solito Ministero del commercio con l'estero che interviene. E questa volta, come vedremo, oltre al Ministero del commercio con l'estero è stata brava anche la Presidenza del Consiglio. Sono stati abili perché, a forza di battere la testa con i processi dell'Inquirente, che per tre o quattro volte sono pervenuti all'esame del Parlamento in seduta comune, sono diventati più attenti. Ma questa volta vedrete, dalle lettere della Presidenza del Consiglio e del Ministero del commercio con l'estero, come anche l'abilità talora non basti.

La Presidenza del Consiglio dovrà però rispondere, l'onorevole Spadolini dovrà rispondere di tante cose, perché un fatto è certo: il Ministero del commercio con l'estero dà il via solo dopo una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, che dà via libera, poi vedremo in che modo.

Oltre ad una produzione di documenti dell'onorevole Ciccio Messere, vi è, da parte nostra, la produzione di due lettere, (ringrazio il relatore che cortesemente ne ha dato notizia) che furono prodotte dal rappresentante del nostro gruppo nell'Inquirente e che erano arrivate nelle mani dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, che prenderà la parola dopo di me. Ebbene, una di queste lettere diretta a Paziienza pensavamo che avesse la sigla del generale Santovito (abbiamo letto sui giornali che il nome di Paziienza in questa vicenda riviene fuori). L'Inquirente trasmette questa lettera ai servizi segreti di sicurezza (non so quanto segreti e quanto di sicurezza: certo non meritano né di essere chiamati segreti perché i loro segreti poi si conoscono, né di sicurezza, perché la sicurezza non la tutelano) chiedendo: questa è la firma di uno dei vostri? I servizi segreti rispondono ovviamente di no, che questa non è la sua firma. Noi

riteniamo che sia la firma del generale Santovito e che la lettera sia diretta a Pazienza; riteniamo che un'indagine e un riscontro un po' più lontano dai servizi di sicurezza, o segreti come li volete chiamare, questo fatto lo meriterebbe.

La seconda lettera ha invece una firma precisa. È una lunga lettera scritta dal signor Bongia (uno degli uomini chiave del processo che sentirete spesso nominare), di tre pagine (manoscritte). Questo Bongia è amico di Glauco Lemme, molto vicino al già presidente di sezione del Consiglio di Stato, Melito, uomo molto importante e carico di soldi da far paura (tanto per descrivervi il tipo: da presidente di sezione del Consiglio di Stato in carica faceva il consulente ufficiale dell'Aeritalia e di un'altra grande società a partecipazione statale. E quando gli abbiamo chiesto se non si era mai posta la domanda se un presidente di sezione del Consiglio di Stato potesse fare il consulente per società a partecipazione statale, sembrava caduto dalle nuvole).

Ebbene, in questa lettera che mi permetto di raccomandare alla vostra attenzione, il Bongia e questo Lemme si rivolgono ad un certo Lorenzo De Bernardi, ritenuto uomo potente. Certo è potente, frequenta alti personaggi della politica e non so se frequenti anche bassi personaggi di altri settori sociali. Certo è che dicono: andiamo da lui perché quello è l'uomo che riesce a farci incassare la tangente che ci viene negata. Di questa lettera si potrà dire tutto, certo è che lettere così non si inventano di sana pianta. Hanno sbagliato indirizzo? Il De Bernardi dirà di non considerarsi un uomo potente. Ma perché pensano a lui? E perché non li manda via subito su due piedi appena li riceve la prima volta? Il De Bernardi avrebbe dovuto agire sul Melito che rifiutava di pagare le tangenti promesse.

A me preme sottolinearvi solo il fatto che una lettera di questo genere, che è stata formalmente e ufficialmente riconosciuta, non si inventa per capriccio, a meno di dare la prova della totale pazzia di chi l'ha scritta. Questa lettera è una delle chiavi che possono portarci a sco-

prire qualcosa. Il Bongia, che l'ha scritta, è uomo molto interessante, che sa parlare, come sa parlare questo arabo che, anche se non scrive bene la lingua italiana, la intende molto bene, ma che ad un certo punto non parla più. E a domanda: «Perché non parla?», risponde: «Perché ho paura». «E perché ha paura?» — cito dagli atti — «Perché in quell'ambiente ad ammazzare qualcuno non ci pensano nemmeno un momento». Si può archiviare una cosa del genere? E la riprova che il Bongia ha paura, in un ambiente dove si può uccidere con grande facilità, l'avete quando lo costringiamo al confronto con il Lemme. In questo confronto qualche cosa rettifica, perché l'uomo ha paura, ma sostanzialmente conferma che continua ad aver paura. Ed a una nostra domanda: Lemme è suo amico, di chi ha paura? Resta Melito, e Melito è uomo che può far paura. Certo, l'ambiente fa paura.

Io mi permetto di porre alla vostra attenzione queste osservazioni. La Commissione per fortuna è tutta d'accordo, e noi d'accordo con la Commissione, nell'approfondire. Ci divide una riserva mentale, che nella maggioranza occasionale che si è formata (nella Commissione per i procedimenti d'accusa non esistono gruppi e quindi non dovrebbero esistere le maggioranze) è quella di fare una nuova indagine per poi archiviare; e in noi è la riserva di fare una nuova indagine per provare che i fatti sono veri e che quindi non si può archiviare. Non è pertanto una formalità quello che vi chiede la Commissione inquirente: c'è davvero bisogno di approfondire.

Nel fascicolo si trova anche la sintesi dei contratti di mediazione, sia per quello che riguarda i contratti dei Cantieri navali riuniti, sia per quelli della Oto-Melara, che è un contratto accessorio, perché i Cantieri navali forniscono i sistemi d'arma, le quattro navi armate, e la Oto-Melara fornisce il munizionamento. Sono contratti interessanti, che ci portano in un mondo diverso. Mi rendo conto di quanto deve essere difficile muoversi in quel mondo! Ci troviamo poi di fronte,

sempre negli atti, alle autorizzazioni del Ministero, e, ancora più interessante, alla documentazione bancaria. Mi permetto di sottolineare tale documentazione, perché in essa potrete trovare tutte le cifre ed esattamente chi le ha incassate, con il Merhej in testa.

Ricordo che in circostanze analoghe i ministri coinvolti facevano finta di essere sprovveduti; ricordo, ad esempio, che il ministro Stammati dava l'impressione di essere un uomo che non sapeva né leggere né scrivere, mentre proveniva dall'alta burocrazia e quindi sapeva tutto.

La vicenda in questo caso ha invece uno sviluppo diverso: dopo che i precedenti Presidenti del Consiglio e ministri del commercio con l'estero avevano bloccato l'operazione, spaventati dall'importo inusitato delle tangenti, che ammontavano a 157 miliardi o più, il ministro del commercio estero, Capria, scrive una lettera al Presidente del Consiglio, Spadolini, nella quale rileva intanto (ecco che comincia a mettersi al sicuro) «il rilevante ammontare in assoluto dei compensi di mediazione»; dopo di che, passa al dettaglio delle provvigioni pattuite (viene indicato quanto doveva essere versato alla Overseas Corporation, alla Dowal Corporation, a Merhej, eccetera), perché il tutto venga esaminato dal Presidente del Consiglio in una riunione con altri ministri interessati; infine, nelle conclusioni sottolinea ancora l'elevato ammontare dei compensi di mediazione. In sostanza, nella lettera si dice: «Presidente del Consiglio, occhio alla penna: noi abbiamo sempre esagerato, ma questa volta abbiamo superato ogni limite».

Questo è il significato della lettera del ministro del commercio con l'estero, una lettera scritta con preoccupata abilità. Ad essa fa seguito un'altra lettera, sempre a firma del ministro Capria, nella quale si segnala che nel frattempo erano giunti gli atti di diffida dei Cantieri navali riuniti, il che stava a significare che le tangenti pattuite andavano pagate; ma glielo scrive in una lettera separata, perché, come abbiamo visto, nella prima rileva semplice-

mente lo scandalo (il termine è mio) dell'enorme ammontare delle tangenti.

Ecco allora che il grande mediatore, il grande costruttore di equivoci, il senatore Spadolini, convoca una bella riunione, a seguito della quale invia al ministro del commercio con l'estero la seguente lettera: «Caro ministro, a seguito della riunione svoltasi a Palazzo Chigi, acquisiti i pareri dei ministri Colombo, Marcora, Lagorio e De Michelis, ho constatato, dopo la lettura della tua relazione» — ricordo che quest'ultimo documento conteneva l'indicazione di tutte le tangenti e dei soggetti a cui dovevano essere versate — «che non sono emerse difficoltà giuridico-politiche all'autorizzazione al pagamento di compensi di mediazione per i contratti stipulati».

È un capolavoro del senatore Spadolini. In effetti, il ministro del commercio con l'estero rimane scoperto, perché il Presidente del Consiglio non ha autorizzato il pagamento di quei compensi, ma ha parlato genericamente di «compensi di mediazione».

La lettera continua dicendo che a questo punto la questione «rientra nella sfera di competenza istituzionale del tuo Ministero»; gli restituisce, quindi, la patata bollente. Parte così un pagamento di tangenti che il Ministero del commercio con l'estero per due volte formalmente e molte altre informalmente aveva definito sbalorditive: è un compenso eccezionale, che nessuno ha il coraggio di chiamare intermediazione perché è vera tangente.

Vi è allora la necessità, onorevoli colleghi, di andare questa volta fino in fondo alla vicenda, per scoprire tutto il meccanismo diabolico delle tangenti che escono dal nostro paese, pagate dal contribuente italiano, per poi ritornarvi. Ci siamo arrivati vicini mille volte, ma quando si crede di afferrare qualcosa ci si accorge di avere in mano un pugno di mosche per gli intralci che si frappongono alle indagini. Ma questa volta qualcosa dalla rogatoria internazionale, dopo la prima chiusura, è arrivato: intanto, è stato appurato che 23 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti immediatamente, senza passare per il

conto 50482 della Dowal Corporation, su uno o più conti correnti presso la Banque continentale du Luxembourg, il cui amministratore è un certo signor Auchi, cittadino iracheno. Quindi, c'è chi incassa: vediamo che questa volta riusciamo a mettere le mani non solo su chi ha riscosso denaro legittimamente, se si tratta di intermediazioni, ma anche su chi è entrato in possesso di denaro illecito, se si tratta di tangenti con rientro assicurato in Italia.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. È pura fantasia! Non si possono fare processi basati su ipotesi fantasiose!

FRANCO FRANCHI. Presidente, ormai è diventata una favola: tu dici che noi vediamo sempre tutto nero e macchinoso, mentre tu vedi sempre tutto candido e pulito.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Cerco di ricordarmi che questo è un processo, non un comizio!

FRANCO FRANCHI. Non credo, presidente Reggiani, di aver fatto un comizio. La verità è che tu non ascolti, e quindi non ti sei accorto che leggevo documenti e caso mai interpretavo.

Comunque, per documentare l'inattendibilità delle interruzioni del presidente Reggiani, rilevo che egli in cento, mille (quanti sono stati?) processi dell'Inquirente mai una volta è stato sfiorato dal dubbio: non troverete mai un suo voto che non sia per una archiviazione (*Applausi a destra*). I nostri voti invece risultano per l'80 per cento per archiviazione e per il 20 per cento sono meditate grida di allarme che poi vengono definite come le ha definite il collega Reggiani, e che, purtroppo, il Parlamento dei partiti non ha interesse a raccogliere.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Bella forma di garantismo!

FRANCO FRANCHI. Vi chiediamo di darci questi quattro mesi perché, onorevoli colleghi, non si compia una mera formalità, ma perché si tenti di arrivare finalmente a capo di qualcosa. Per fare questo la vostra volontà deve impegnare quella del Governo, senza l'impegno del quale i nostri atti istruttori all'estero sarebbero vani (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi torniamo in quest'aula, come altre volte è accaduto nella storia recente del procedimento costituzionale d'accusa, per chiedere conforto su scelte che riteniamo essenziali per il raggiungimento della verità.

Abbiamo già esplorato questa vicenda, direi in maniera attenta, analitica, senza pregiudizio. Lo abbiamo fatto nel corso del procedimento n. 395/IX, avviando la ricerca probatoria in tutte le immaginabili, possibili proiezioni, rinunciando a qualunque riduzione o scorciatoia sillogistica, non appagandoci neppure quando un quadro valutativo coerente, organico, omogeneo offriva la meridiana evidenza della insussistenza di qualunque ipotesi di responsabilità per titolo di reato ministeriale.

Abbiamo fatto questo con la chiara coscienza dell'importanza dell'indagine su questa materia specifica, una materia della quale abbiamo avvertito fino in fondo la delicatezza, anche a cagione del suo collocarsi all'interno di una più complessa vicenda, in cui si agitano, per la specifica tipologia della materia negoziale in discorso (la transazione internazionale su armi), scelte sicuramente non secondarie della vicenda politica nazionale, nella quale non è enfatico dire che si agitano problemi di enorme valore umanitario.

Di qui la ragione della particolare attenzione con la quale abbiamo avviato l'indagine probatoria, che non merita, mi duole dirlo, le proteste accorate, direi lar-

direi largamente ingiustificate, del collega Franchi.

In questo procedimento noi abbiamo tentato, come sempre, del resto, di dimostrare che non esiste una verità politica diversa o alternativa alla realtà che si compone attraverso una corretta, onesta, leale lettura delle risultanze del processo.

E abbiamo voluto dimostrare — in questo come in tutti gli altri procedimenti d'accusa — che nessuna indagine giudiziaria può collimare con gli interessi della nazione né può servirsi di procedure disinvoltate o sbrigative, né dell'azzardo logico, della congettura avventurosa per dimostrare una tesi già preconfezionata.

Collega Franchi, io credo che sia leale riconoscere che ci siamo attardati ad una lettura la più diffidente e sospettosa possibile delle risultanze processuali, se è vero — come è vero — che, al cospetto di una allegazione probatoria che probabilmente avrebbe potuto essere definita con un rifiuto acquisitivo (mi riferisco alla lettera che esordisce «Carissimo Francesco...»), ci siamo dati carico di operare una rigorosa verifica presso gli organi preposti ai servizi di sicurezza, per estrarne una risposta assolutamente, perentoriamente negativa in ordine alla ipotesi che, in via congetturale, era pur stata avanzata.

La stessa ordinanza 13 dicembre 1985, quella che segna l'apertura d'ufficio di questo procedimento, si iscrive coerentemente non soltanto in una tradizione di scelte attente ai profili e quindi ai doveri istituzionali della Commissione, secondo le grandi armonie di quel disegno costituzionale ancor oggi da rispettare; ma anche in una scelta attenta al naturale rapporto, alle naturali dialogie con l'aula. Abbiamo inaugurato, ormai da tempo, questa consuetudine di non sottrarci alle verifiche ed ai controlli dell'Assemblea.

È un metodo di lavoro che — mi sembra si debba riconoscere — non ha mai privilegiato alcun interesse particolaristico, ispirato come è ad una scelta, doverosa, del resto, che è di perfetta linearità e trasparenza. Una scelta che

la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha sempre rigorosamente osservato, proprio per assolvere al dovere di rendere un giudizio sereno ed imparziale sui fatti devoluti alla sua cognizione, rifiutando l'idea che una qualunque decisione giudiziaria possa essere governata dalla logica degli schieramenti o che nel procedimento di accusa vi possa mai essere spazio per strumentali distorsioni o per chiusure ideologiche pregiudiziali.

Onorevoli colleghi, in queste mie affermazioni non c'è ingenuità: il dovere di terzietà incombe su qualunque giudice, è l'atto stesso del giudizio che postula concettualmente questo distacco, che esige la perfetta indifferenza rispetto al valore anche politico del conflitto. E noi crediamo di avere anche in questa vicenda lealmente osservato tale dovere, respingendo ogni logica di contrapposizione, pur avvertendo nel nostro lavoro un forte condizionamento per il profilarsi di una chiusura, che vorrei definire strutturale al sistema, derivante proprio dalla difficoltà di sottrarre i fatti alla polarizzazione politica, al rischio di collocare i risultati dell'accertamento di verità non, come diceva il compianto Aldo Sandulli, lontano dalla contesa politica ma proprio al centro di essa, al centro di un contenzioso aspro, dilacerante, come aspre e dilaceranti sono assai spesso, per ragioni complesse e diverse, le conflittualità persistenti fra le forze politiche.

È evidente l'effetto che queste distorsioni possono indurre sui delicatissimi meccanismi del procedimento di accusa: non offrendo il giudizio (ontologicamente, per sua natura) margini di mediazione o di accordo, rischia di restarne sconvolta la corretta dialettica del confronto parlamentare, con definitiva abdicazione e rinuncia agli stessi obiettivi del procedimento di accusa.

Per evitare tutto questo, per evitare che il giudizio costituzionale si potesse mai trasformare in occasione di tensioni, per colmare il distacco che le molte indecifrabilità della vicenda politica creano a livello di opinione, abbiamo costante-

mente, consapevolmente fatto una scelta, una scelta (e il giudizio del collega Franchi al riguardo deve essere condiviso) a volte sofferta, che però ha portato ad una ricerca interstiziale della prova, anche quando potevamo chiudere (e probabilmente qualunque altro giudice avrebbe chiuso) definitivamente la controversia sulla *re iudicanda* con una decisione liberatoria, talmente univoca e coerente era la serie degli elementi acquisiti all'istruttoria.

Questo abbiamo fatto, spingendoci oltre, piegando la lettura di fatti alla esigenza di non lasciare alcuna ombra residua sulla ipotesi accusatoria; e questo continuiamo a fare anche con la richiesta di proroga, per consentire a ciascuno di voi di giudicare *ex informata conscientia*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che al di là di molta cattiva letteratura, nutrita di disinformazione, disinvoltura, astiosità e preconcetti polemici, un solo dato potrà servire a comprendere come l'ormai declinante storia della Commissione inquirente sia appena più onesta di come non si sia abituati a riconoscere. Onorevole Franchi, ad oggi, in 22 anni di storia, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha reso 429 decreti d'archiviazione: soltanto per tre di questi è stata proposta impugnazione a' termini regolamentari e, tutte e tre le volte, l'Assemblea ha confermato la puntualità delle scelte decisorie assunte dalla Commissione. Noi abbiamo chiari i limiti, i contenuti e le finalità della ricerca probatoria che riteniamo indispensabile compiere sulla sostanziale correttezza dei trasferimenti valutari, sull'essenzialità della mediazione e sull'identità definitiva del percettore, per quant'altro potrebbe dedursene in termini di valutazione complessiva delle valenze politico-costituzionali del fatto.

Credo che sia giusto dire tuttavia proprio mentre confermo la bontà della scelta propositiva avanzata dalla Commissione, che nessuna disposizione nell'ordinamento giuridico italiano vieta ancora oggi il pagamento di compensi di media-

zione per operazioni effettuate all'estero. L'Italia ha aderito a numerose convenzioni internazionali, tendenti a liberalizzare le intermediazioni nel quadro delle misure di tutela e di sviluppo del commercio internazionale; in particolare, l'articolo 106 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, prevede l'impegno degli Stati membri a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni o limitazioni per i trasferimenti relativi alle commissioni indicate in apposita tabella, fra le quali sono comprese quelle relative a provvigioni.

Lo stesso Consiglio della Comunità economica europea con la direttiva del 25 febbraio 1964 ha prescritto una serie di misure necessarie per sopprimere qualunque restrizione che colpisca l'attività di commercio, sul piano dell'intermediazione. Analoghi obblighi sono previsti fuori dalle adempienze comunitarie, proprio dal documento approvato a livello OCSE, sulla liberalizzazione delle operazioni invisibili; senza tacere che esiste un principio giuridico, fissato nell'articolo 1755 del codice civile, che, nel riconoscere piena tutela alla autonomia privata, riconosce l'esigenza di consentire lo svolgimento di attività di transazione, anche quando uno dei due soggetti del sinalagma sia straniero.

È chiaro tuttavia che dobbiamo spingere più a fondo la nostra investigazione e la nostra attenzione sui criteri cui si è attenuta l'amministrazione nell'accordare i procedimenti autorizzativi di cui si parla. È quanto abbiamo ampiamente fatto nel procedimento già concluso e credo che sia utile farlo anche con riferimento al procedimento del quale ci occupiamo in questa sede. In assenza di quelle norme specifiche, di cui si è spesso sollecitata l'emanazione, questi criteri devono desumersi dai principi costituzionali o, indirettamente, dalle norme che definiscono le attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero.

Noi sappiamo ad esempio che il legislatore ordinario ha individuato nell'esportazione ingiustificata di capitali un danno per l'economia del paese e quindi un pre-

giudizio per la complessiva utilità sociale.

Vi sono anche chiari esempi interpretativi al riguardo: tutte le restrizioni alla circolazione valutaria, consistenti nella prescrizione di autorizzazioni od in altre misure anche repressive, sono conformi sul piano della costituzionalità a condizione che non si rivelino di nocimento per l'iniziativa economica, più di quanto non sia necessario ad evitare ingiustificati trasferimenti all'estero di risorse valutarie.

Direi che lo stesso decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, lascia dedurre che la pubblica amministrazione, l'autorità di Governo, nell'esercitare il potere autorizzativo (che è discrezionale), deve perseguire non solo lo scopo di impedire la sottrazione di risorse all'economia nazionale, ma anche quello di non danneggiare lo svolgimento di attività produttive, la cui espansione anche sul piano internazionale, è condizione per il complessivo sviluppo economico del paese. La cura di entrambi questi interessi è devoluta all'amministrazione del commercio con l'estero, che deve procedere ad un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto, di guisa che l'esercizio del potere discrezionale sia, nel più adeguato dei modi, funzionale alla tutela degli interessi generali della collettività.

Credo quindi che sia giusto affermare, in via di principio, proprio mentre perimetriamo l'ambito della proiezione probatoria, che l'esportazione di valuta per corrispondere provvigioni a mediatori stranieri deve essere autorizzata se ed in quanto il pagamento di queste provvigioni costituisca lo strumento necessario ed utile per la conclusione di un'operazione sull'estero e sempre che tale operazione rechi beneficio all'economia nazionale; di qui ancora l'esigenza di verificare il rapporto di mediazione e gli obblighi che ne derivano, non separandoli dalla più complessa fattispecie, bensì nel quadro dell'operazione di cui costituiscono un accessorio.

Già abbiamo consumata esperienza su queste tematiche: lo ricordavano anche il

relatore ed il collega Franchi, quest'ultimo sia pure con accenti critici; sappiamo che per evitare che lo strumento della provvigione per la mediazione venga utilizzato per costituire illecite disponibilità valutarie all'estero, si deve procedere ad un efficiente controllo di congruità, si deve analizzare il complessivo equilibrio del contratto. Ma questo è un compito che possiamo svolgere solo se avremo la disponibilità di quegli ulteriori elementi valutativi, che l'ordine del giorno sottoscritto da tutta la Commissione saprà trovare.

Credo di non dovermi soffermare ulteriormente su questo problema che affatica non poco la ricerca dei profili di responsabilità dei reati ministeriali, ogniqualvolta ci si trova a discutere della liceità o meno dei procedimenti autorizzativi al trasferimento valutario. Dietro la formula del pagamento di provvigioni per mediazioni a volte si possono nascondere vere e proprie tangenti; ed io ribadisco qui l'auspicio (già in altre occasioni ebbi modo di formularlo) che questa materia possa essere completamente rivista sul piano legislativo, onde estrarne utili correzioni al fine di recuperare migliori armonie sistematiche almeno sul piano degli accordi comunitari.

Non mi nascondo però che, nel caso di provvigioni corrisposte ad intermediari non residenti, è sempre possibile immaginare che vi sia un'operazione illegale sottesa. È un rischio, vorrei dire, strutturale ad ogni operazione di questo genere, effettuata su estero; ed anche quando, ad esempio, fosse identificato correttamente e compiutamente il soggetto estero cui la prestazione patrimoniale viene destinata, questo, al limite, non val neppure ad escludere che il soggetto sia niente più che un'interposto fittizio, che nasconde altro destinatario.

Ma se noi traessimo alle più rigorose, definitive, ma, vorrei dire, in certa misura, anche irrazionali conseguenze questo ammaestramento, probabilmente dovremmo giungere a vietare qualunque tipo di transazione su estero, con ripercussioni negative sull'intero sistema eco-

nomico: si finirebbe infatti col penalizzare uno dei principali interessi affidati alla cura dell'amministrazione, soltanto per acquisire l'assoluta certezza del rispetto delle disposizioni valutarie che, in realtà, costituiscono soltanto uno degli strumenti che devono assicurare il buon andamento dell'economia nazionale.

Io credo, sinteticamente, di dover riaffermare che, nell'ipotesi di intermediario estero residente, come ancor più nell'ipotesi di intermediario non correttamente o non compiutamente identificato, le operazioni effettuate su estero debbano essere riguardate con particolare rigore, con particolare attenzione, affinché il potere discrezionale assegnato all'Amministrazione sia idoneo a ridurre al minimo il rischio che, attraverso uno strumento apparentemente legale, si possano perpetuare attività illecite.

Credo sinteticamente e conclusivamente di dover affermare soltanto questo: noi abbiamo compiuto numerose attività istruttorie: le ha ricordate il relatore, senatore Pinto, in una diligente e puntuale relazione scritta e, ancora stamani, nel suo intervento orale. Nel corso del procedimento n. 395/IX (quello conclusosi con l'archiviazione sulle presunte responsabilità dei ministri Capria e Manca per omissione d'atti d'ufficio in relazione alle autorizzazioni al pagamento di compensi per mediazioni riguardanti contratti di forniture di sistemi d'arma) acquisimmo, proprio attraverso il Nucleo valutario della Guardia di finanza, una importante documentazione. È la documentazione relativa alla pratica avviata dalla società Cantieri navali riuniti sulla Banca commerciale italiana (banca agente) per i trasferimenti valutari.

Ora, questo carteggio non è stato ancora compiutamente esaminato nel corso della nostra istruttoria; tuttavia, vorrei dire che, già da una pur sommaria lettura, risulta che la Banca commerciale avrebbe versato in 4 rate ben 49 milioni e 465 mila dollari, attraverso una banca statunitense, la Manufacture Hannover Trust Corporation, di New York, alla Banque de Paris et des Pays-Bas (la Paris-

Bas, cosiddetta) sul conto n. 50482, intestato alla Dowal Corporation.

Ebbene, proprio dal verbale che ci è stato trasmesso dalla autorità rogata, risulta che alla Gendarmeria granducale, recatasi nella sede della Banque de Paris et des Pays-Bas il 29 luglio 1986, il signor Paul Gengler, consigliere giuridico di questa banca, ha affermato l'inesistenza di questo rapporto valutario, che il conto era stato chiuso e che nessuna somma era mai stata versata su quel conto. Vi è soltanto una affermazione del signor Gengler che revoca in dubbio questa affermazione così perentoria: non esclude, il Gengler, che il denaro sia potuto "transitare" (è questa l'espressione testualmente usata) attraverso la Paris-Bas, per essere versato su un conto corrente o altre banche.

Il 31 luglio presso la sede della Figed SpA, altra società dove sembrava domiciliata la Dowal, tal signor Torder negava che la società in questione, la beneficiaria del pagamento autorizzato, fosse mai stata assistita dalla Figed.

Ma la cosa, direi, in certa misura più sorprendente emerge dalla rogatoria avviata il 9 agosto 1986, alla quale risponde il 10 settembre successivo il giudice istruttore Klein del tribunale dipartimentale del Lussemburgo, che riferisce che nello studio dell'avvocato Schaeffer era stato rinvenuto il fascicolo della Dowal, fascicolo dal quale per altro, alla presenza, sembrerebbe di dover leggere, del personale della gendarmeria, sarebbero stati "tolti" gli atti riservati. E il commento che l'autorità rogata aggiunge è questo: «L'esame degli atti sequestrati rivela che la Banca Paris-Bas non ha ottemperato all'ordinanza del giudice istruttore Lütgen del 17 luglio del 1986, poiché non ha manifestamente consegnato tutti gli atti in suo possesso». Si pone allora la domanda se attualmente noi disponiamo o meno di tutti i documenti relativi.

È all'evidenza un punto importante dell'indagine istruttoria, che deve essere approfondito; come, a mio avviso, deve essere approfondito ricostruttivamente quanto attiene alle vicende societarie

della Dowal. Ne abbiamo l'atto costitutivo, sappiamo che questa società è stata costituita in Panama attraverso la partecipazione di alcune persone che sono identificate, nell'atto, come Roy Carlos During, Esteban Bernal ed altri. Noi abbiamo l'esigenza di acquisire elementi di prova anche specifica, attraverso l'escusione delle persone che sono in qualche maniera informate delle successive vicende societarie.

Abbiamo persino la procura, questa amplissima procura della Dowal Corporation, che sembra conferire al delegato una sorta di *ius vitae et necis* incondizionato su tutti gli avvenimenti societari, ma non sappiamo, ad esempio, se questo sia un documento autentico. Si tratta di un documento che è stato rinvenuto presso lo studio dell'avvocato Schaeffer. È un documento completo? Esistono indicazioni di nomi: il signor Dodelinger e il signor Rias, la cui audizione testimoniale potrebbe rivelarsi utile.

**PRESIDENTE.** Onorevole senatore, vorrei avvertirla, per sua conoscenza, che ha ancora a disposizione un minuto e mezzo.

**CLAUDIO VITALONE.** Signor Presidente, ho concluso. Credo che vi siano una serie di adempimenti, genericamente indicati nell'ordine del giorno che anche io ho sottoscritto, che sono indispensabili per il raggiungimento della verità. Sono queste le ragioni per le quali mi permetto di raccomandare all'Assemblea l'approvazione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà.

**EMMA BONINO.** Signora Presidente, colleghi deputati e senatori, devo dire che ho seguito con molta attenzione l'intervento del senatore Violante... Scusate... infatti, ormai... parlerò anche di questo. Chiedo scusa a te, Vitalone, ed, evidentemente, a Violante. Forse in termini poco parlamentari, però, mi sono chiesta se, nonostante tutto, nonostante i misteri che

ci sono e che non sono svelati, sui quali, poi, hai dovuto soffermarti alla fine, perché, insomma, qualche riferimento a questa strana vicenda che è la Dowal Corporation, Auchi, Schaeffer, sei proprio stato costretto a farlo, perché gli atti ve li abbiamo mostrati, non è che li avete cercati voi, sono stati portati dal collega Ciciomessere, perché, se no, certamente, non li avreste cercati...

Devo però invitarvi a un po' di moderazione: non è possibile, collega Vitalone, all'inizio dell'intervento, manifestare la certezza che tutto sia in ordine, che non esistano problemi, e poi a conclusione dell'intervento essere costretti ad ammettere che in questo caso non è proprio possibile ipotizzare l'archiviazione.

Non è proprio possibile parlare di archiviazione, ripeto, non perché la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che si apprestava ad archiviare il caso, avesse condotto di sua iniziativa piccole o grandi ricerche, ma perché qualcuno, certo non per spirito goliardico, insospettitosi per l'entità della cifra, su strani passaggi e su fatti non spiegati, aveva fatto una cosa molto semplice per verificare i conti correnti degli intermediari, aveva deciso di versare su questi conti correnti 100 franchi belgi, cioè circa tremila lire italiane.

Andiamo per ordine. Il collega Vitalone ha fatto riferimento alla lettera, apparsa su *la Repubblica*, del senatore Spadolini, il quale si richiama al decreto ministeriale del 1981. Questi, quando autorizza la mediazione dopo la famosa riunione con i vari ministri, scrive al ministro Capria il 26 maggio che «non sono emerse difficoltà giuridico-politiche all'autorizzazione del pagamento». Il senatore Spadolini fece probabilmente riferimento al decreto ministeriale del 1981 che prevede le modalità e le formule con cui si può accedere ad una mediazione. Spadolini però forse non ha presente l'intero decreto ministeriale, che sancisce che tali mediazioni si possono autorizzare purché a persone identificate e certe e quando vi siano gli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla reale esistenza del rapporto